

**MARIO AMELOTI
LIVIA MIGLIARDI – ZINGALE**

**UN MUTUO IPOTECARIO DI DIRITTO
ELLENISTICO IN UN PAPIRO
DI ETÀ TRAIANEA**

MARIO AMELOTTI
LIVIA MIGLIARDI - ZINGALE

UN MUTUO IPOTECARIO DI DIRITTO
ELLENISTICO IN UN PAPIRO
DI ETÀ TRAIANEA

Il foglio di papiro, che misura cm. 14 x 40 circa, contiene scritto lungo le fibre il testo completo di un mutuo di denaro con garanzia ipotecaria ¹. Due sono le mani che hanno redatto il documento: in una corsiva minuta e veloce, caratterizzata da grandi lettere iniziali che via via si rimpiccioliscono verso la fine del rigo, è scritto il contratto vero e proprio; in una maiuscola informale, alquanto rozza, è tracciata invece la sottoscrizione. Entrambe le grafie presentano comunque, pur nella loro diversità, strette analogie con le scritture di alcuni documenti ossirinchi della fine del Ip: stessa datazione e stessa provenienza del mutuo in questione, che risale al 29 ottobre del 98^p e i cui protagonisti sono abitanti di Ossirinco².

Soggetti del rapporto contrattuale sono Epaphrodeitos, liberto di Aristokles, e Theon, figlio di Harpaesis, rispettivamente debitore — mutuatario e creditore — mutuante: se il primo è personaggio non conosciuto — anche se compagno nei documenti liberti di tal nome³ —, Theon può essere invece identificato in uno *ιατρός*, che opera ad Ossirinco negli ultimi anni del Ip e al quale si riferiscono tre

1. Per un esame in generale dei negozi di credito nei papiri greco-egizi si rinvia a H. Kühnert, *Zum Kreditgeschäft in den hellenistischen Papyri Aegyptens bis Diokletian*, Diss. Freiburg i. Br. 1965; H.-A. Rupprecht, *Untersuchungen zum Darlehen im Recht der graeco-aegyptischen Papyri der Ptolemäerzeit*, München 1967. Anche se circoscritto all'età tolemaica, quest'ultimo lavoro rappresenta un'utile base di discussione per le età successive.

2. Per un elenco di mutui cfr. G. Mickwitz, *Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr.*, Helsingfors 1932, p. 207 sgg.; J. Modrzejewski, *Additional Provisions in Private Legal Acts in Graeco-Roman Egypt*, in *JJP* 7-8 (1953-54), p. 218 nota 37; e più recentemente O. Montevecchi, *La Papirologia*, Torino 1973, p. 225 sgg. (con un'utile bibliografia generale).

3. Sui liberti cfr. soprattutto I. Biezunska - Malowist, *Les affranchis dans les papyrus de l'époque ptolémaïque et romaine*, in *Atti XI Congr. Intern. di Papirologia*, Milano 1966, pp. 433-443; Ead., *L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine. II*, Wrocław-Warszawa - Krakow - Gdansk 1977, p. 143 sgg. e p. 169 sg. Per quanto riguarda il nostro Epaphrodeitos da notare che questi si dichiara

referti medici, pubblicati alcuni anni fa in due diverse collezioni⁴. Ma a parte queste annotazioni prosopografiche, comunque interessanti perché riguardano un piccolo «archivio» personale, che casualmente si è potuto ricostruire, di maggior rilievo è la struttura giuridica del contratto e la stilizzazione stessa del documento.

Manca innanzitutto la forma verbale δανείζω o un altro termine altrettanto specifico, quale δάνειον o χρήσις, che caratterizzano la più gran parte dei mutui, mentre figura l'espressione atipica ὁμολογῶ ἔχειν, che delinea peraltro la stessa fattispecie, nella particolare forma dell'omologia chirografaria, a nome ovviamente del debitore.

Regolari sono invece altri elementi quali l'ammontare del prestito, rappresentato dalla somma di 356 dracme d'argento di conio imperiale, e l'interesse del 12%, come è stabilito nello *Gnomon* dell'*Idios Logos* al par. 105, o ancora la durata del mutuo che non supera l'anno e la stessa presenza di una garanzia reale: tutti elementi che accomunerebbero il nostro mutuo a tanti altri, se non fosse proprio la singolarità della garanzia a diversificarlo nettamente⁵.

Va osservato innanzitutto che tale garanzia viene espressa dal verbo ὑποτιθέναι, mentre lo stesso papiro in riferimento ad altri precedenti debiti, pure accompagnati da garanzie reali, che il nuovo non deve pregiudicare, usa più oltre i termini tecnici di ὑποθήκη e di ἐνέχυρον, nel significato contrapposto di vincolo ipotecario e di pegno manuale. Il ricorso al verbo, che conserva un valore più anodino⁶, può essere voluto perché nel nostro caso — per l'oggetto della garanzia e le modalità della custodia — la fattispecie presenta una configurazione particolare.

Oggetto della garanzia è una quantità di víτρον ἑλληνικόν⁷: un genere di ὑποκείμενον che non trova paralleli nella documentazione, dove sono indicati a

«persiano dell'epigone», designazione che — a parte le ipotesi più diverse formulate in questi ultimi anni sul suo significato e valore, almeno per l'età tolemaica (Oates, Pestman) — è nel nostro contratto una semplice finzione giuridica, assunta volontariamente dal debitore per offrire un'ulteriore garanzia al proprio creditore.

4. Cfr. P Osl. 95 e due papiri della collezione fiorentina, editi da A. M. Bartoletti nel 1971, come estratto dai PSI.

5. Sui complessi problemi delle garanzie reali in diritto greco ed ellenistico vedi ultimamente A. Biscardi — E. Cantarella, *Profilo di diritto greco antico*², Milano 1974, p. 237 sgg., con richiamo alle dottrine precedenti e in specie alla ricerca tuttora fondamentale di U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930 (rist. Milano 1974), p. 139 sgg. Per i papiri cfr. pure R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*², Warszawa 1955, p. 271 sgg.; E. Seidl, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz*, Sankt Augustin 1973, p. 201 sgg.

6. Al romanista viene immediato pensare al confronto tra *obligare* e *obligatio, contrahere* e *contractus*.

7. Mentre nei documenti il *nitron* compare sempre senza specificazione alcuna, le fonti letterarie parlano di un víτρον θαλάσσιον e di un víτρον ἐρυθρόν. Per quanto concerne il víτρον ἑλληνικόν.

garanzia di un credito terreni, case, schiavi e solo raramente — nell'ipotesi di pegno manuale — altre cose come un bracciale, un mantello o una quantità di vino⁸. Ci si può domandare quale garanzia potesse costituire un materiale piuttosto deperibile come il carbonato di sodio. Ma forse proprio un creditore medico era in grado di apprezzarne il valore, se si considera che tra le diverse utilizzazioni del *nitron* — dalla fabbricazione dell'incenso alla manifattura del vetro, alla preparazione dei colori — risulta di particolare rilievo il suo impiego in medicina⁹. Altrettanto insolite le modalità di custodia: il *nitron*, inizialmente diviso in due diverse quantità — una in possesso del debitore, l'altra giacente in un locale che appartiene ad un terzo — verrà riunito e sigillato in quest'ultimo locale, in modo da toglierne la materiale disposizione sia al debitore che al creditore.

Ma ancora più interessante è la sorte della garanzia nell'eventualità di mancato adempimento. Se la somma dovuta non sarà pagata entro i termini stabiliti, al creditore è data la facoltà di aprire il locale e di vendere la merce, recuperando così il proprio credito. Orbene, in caso di insolvenza, è comunemente previsto nei mutui ipotecari che il creditore possa *κυριεύειν* e/o *χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν*, oppure *κατασχεῖν καὶ νέμεσθαι* — le formulazioni si fanno anche più complesse e si diversificano secondo l'oggetto della garanzia¹⁰ — ma non *πωλεῖν*¹¹.

Se però la prassi documentale, quale è delineata nei papiri, non offre alcuna testimonianza diretta di questa possibilità di vendita, accordata al creditore come unico mezzo per soddisfare il suo credito¹², positivo è invece il confronto con due

menzionato nel contratto in questione, l'unica testimonianza si trova in un'opera un po' particolare, il libro sacro di Museo (cfr. PGM XIII coll. 9, 362 e 10, 384-385), dove figura peraltro in un contesto poco chiarificante.

8. Cfr. P Lond. V 1719 — dove è forse nominato anche un paio di orecchini —; PSI XIV 1427 e P Lond. V 1716: in P Oxy. III 507, invece, oggetto di garanzia è una quantità di fieno, ma il contratto in questione si configura come un prestito di denaro un po' particolare.

9. Cfr. A. Lucas - J.R. Harris, *Ancient Egyptian Materials and Industries*⁴, London 1962, p. 263 sgg., e le voci specifiche di Schramm in *PW RE XVII 1*, coll. 776-780 e di A. Jacob, in Daremberg - Saglio, *Dictionn. des antiquités grecques et romaines*, IV 1, p. 85 sgg.

10. Tra i numerosi esempi, si vedano a puro titolo orientativo P Oxy. III 506 o P Oxy. XVII 2134 e per le formulazioni più complesse P Flor. I 1, paradigmatico a questo proposito, o P Flor. I 86, ecc.

11. Questo verbo si trova invece comunemente nella formula con la quale si fa divieto al debitore di *πωλεῖν καὶ ὑποτίθεσθαι*, ma si tratta — come appare chiaro — di cosa ben diversa.

12. Taluni documenti potrebbero anche sottintendere una situazione nella quale, all'insolvenza del debitore, segua la vendita della cosa ipotecata. Così alcune ricevute, che sono state interpretate come restituzione di plus valore: BGU VI 1420 e 1421 del II^a; P Ross. Georg. II 30 del II^a. Così una petizione allo stratego, in cui si pretende l'invalidità della vendita (ma il testo usa il più anodino *ἐξαλλοτριώω*): P Berol. 11808 + P Oxy. IX 1203 = SB IV 7339 dell'età di Vespasiano. Ma fino a tutto il IP, l'ipotesi delineata nel nostro contratto non trova una testimonianza altrettanto chiara. E neppure nel secolo successivo il *ius vendendi* sembra affermarsi con sicurezza. P. Oxy. XXIV 2411.

testi epigrafici di età ellenistica. La legge di Samo e il decreto di Delfi, pubblicati rispettivamente in Syll³ 976 e 672, prevedono un regime ipotecario nel quale è appunto autorizzata la vendita, contemplando sia il caso dell'eventuale eccesso di valore — la cosiddetta *hyperocha*, che il creditore è obbligato a restituire—, sia il caso contrario che il ricavo della vendita non realizzi completamente il credito — per cui il debitore resta obbligato per l'*elleipon*.

Il nostro contratto, che parla di vendita e anche della differenza cui il debitore può essere tenuto (gravata dell'*hemioia* e degli interessi), appare riprendere ciò che una legge e un decreto di età ben più risalente stabilivano. Ma chissà che non riesca più influente il coevo diritto romano, che nel *ius vendendi* tende a ravvisare il normale sbocco delle garanzie reali in caso d'inadempimento, mentre si va rarefacendo l'uso della *lex commissoria*, che poi Costantino finirà per vietare.

La formulazione relativa alla vendita del *nitron* è complicata dalla presenza — in un contesto non perfettamente leggibile — di una clausola πίστις e di un accenno al κίνδυνος. Forse la prima è da riferire alla credibilità del creditore riguardo all'operazione di vendita e al prezzo ricavato¹³, mentre il pericolo appare collegabile alla deperibilità della merce¹⁴.

Il contratto prosegue con una serie di clausole più abituali: la clausola πρᾶξις, che accorda al creditore sul debitore insolvente un'esecuzione personale e patrimoniale καθάπερ ἐκ δίκης¹⁵; la clausola μὴ ἐλαττουμένου¹⁶, diretta ad evitare pregiudizi all'esecuzione di altri debiti, che lo stesso debitore ha già con-

in cui H.J. Wolff — cfr. ZSS 76 (1959), p. 570 — ha ravvisato «das erste Zeugnis für das Eindringen des Verkaufspfandgedankens in das Recht der graeco-ägyptischen Hypothek», offre spazio anche ad altre interpretazioni: vedi da ultimo G. Purpura, *Il concorso tra fisco e creditore ipotecario in Pap. Oxy. XXIV 2411*, in *SDHI* 44 (1978), pp. 452-460. Diverso diventa il discorso, per le ragioni che accenneremo, per quei papiri che attengono a cittadini romani.

13. Sull'uso di πίστις cfr. W. Schmitz, *Ἡ πίστις in den Papyri*, Diss. Köln 1964; H.-A. Rupprecht, *Studien zur Quittung im Recht der graeco-ägyptischen Papyri*, München 1971, p. 85. L'interpretazione adottata ci è stata suggerita in via epistolare dal Rupprecht.

14. Meno convincente nel contesto che si alluda al rischio generico inerente ad ogni ipoteca, come in molti altri papiri. Vedi in proposito U. Wollentin, *Ὁ κίνδυνος in den Papyri*, Diss. Köln 1961.

15. Per una nuova interpretazione della formula esecutoria καθάπερ ἐκ δίκης in età tolemaica cfr. H.J. Wolff, *Some Observations in Praxis*, in *Proceed. XIIth. Intern. Congr. of Papyrology*, Toronto 1970, pp. 527-535; H. Meyer-Laurin, *Zur Entstehung und Bedeutung der καθάπερ ἐκ δίκης — Klausel in den griechischen Papyri Aegyptens*, in *Symposium* 1971, Köln-Wien 1975, pp. 189-204; e ancora A. Kränzlein, *Bemerkungen zur Praxisklausel καθάπερ ἐκ δίκης*, in *Festschrift M. Kaser*, München 1976, pp. 629-634.

16. Cfr. G. Häge, *Die μὴ ἐλαττουμένου — Klausel in den griechischen Papyri Aegyptens*, in *Proceed. XIIth. Intern. Congr. of Papyrology* cit., pp. 195-205; H.-A. Rupprecht, *Studien zur Quittung* cit., pp. 100-102.

tratto con lo stesso creditore e che sono rafforzati, come si è detto, da altre specifiche garanzie; la clausola κυρία in un'ampia formulazione ¹⁷ e infine la data.

Il documento è completato dalla sottoscrizione, a mano del mutuatario, che riassume — come avviene usualmente — il testo del contratto soprascritto: in essa compaiono numerosi «errori», che denunciano insieme con il *ductus* impacciato e faticoso delle lettere la poca familiarità di Epaphrodeitos con la lingua greca scritta.

*

Il papiro è inserito con il nr. 62 nel secondo volume dei PUG d'imminente pubblicazione e alle note di questa edizione si rinvia per tutte quelle precisazioni e dettagli non specificamente giuridici, che qui abbiamo escluso. Passiamo ora a presentare testo e traduzione.

17. Per la complessa problematica della clausola κυρία si rimanda, oltre che allo studio specifico di M. Hässler, *Die Bedeutung der Kyria-Klausel in den Papyrusurkunden*, Berlin 1960, a H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Aegyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats*. II, München 1978, p. 155 sgg.

- Ἐπαφρόδειτος ἀπελεύθερος Ἀριστοκλέους τοῦ Ἀλεξάνδρ(ου)
 τῶν ἀπ' Ὀξυρύγχων πόλεως Πέρσης τῆς ἐπιγον(ῆς)
 Θέωνι Ἀρπαήσιος τοῦ Ἀρπαήσιος μητρὸς Τατρείφιος
 τῆς Θέωνος τῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χαίρειν ὁμολογ(ῶ)
 5 ἔχειν π[α]ρὰ σοῦ δ[ι]ὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου σεβ(αστοῦ)
 νομίσμα(τος)
 δραχμάς τριακοσίας πενήκοντα ἐξ (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαί) τς
 κεφαλαίου, αἷς οὐδὲν τῷ καθόλου προσῆκται, τόκου δραχμιαίου
 ἐκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς
 Νέου Σεβαστοῦ, ὄνπερ εὐτάκτως χορηγήσω σοὶ κατὰ μῆνα·
 10 πρὸς δὲ τὴν τούτων ἀσφάλειαν ὑποτιθέναι σοὶ ἄς ἔχω τοῦ
 νίτρου ἑλληνικοῦ ἀρτάβας εἴκοσι τέσσαρας καὶ ἄλλου
 νίτρου ὀλκῆς τάλαντα τέσσαρα ἀποκείμενα ἐν οἴκῳ
 ἐπὶ ἀπηλιω(τικῶ) πυλῶνι τῆς Τααρπαήσιος οἰκίας ἐπ' ἀμφόδ(ου)
 Νότου Κρηπείδος ὧν τῷ ἀριθμῶ **** κωλυθε****
 15 οὗ οἴκου [Τααρ]παήσιος **** ἐπισφραγισθέντος τοῦ αὐτοῦ
 οἴκου ὑπ' ἐμοῦ καὶ σοῦ· τὸ δὲ κεφάλαιον ἀποδώσω σοὶ τῇ
 τριακά[δ]ι τοῦ Γερμανικείου μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος δευτέρου
 ἔτους Αὐτοκράτ(ορος) Καίσ(αρος) Νεροῦα Τραιανοῦ Σεβ(αστοῦ)
 Γερμανι(κοῦ)
 χωρὶς πάσης ὑπερθέσεως· ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ καθὰ γέγρ(απται)
 20 ἐξεῖναι σοὶ διὰ σεαυτοῦ ἀνοιξαὶ τὸν οἶκον καὶ πωλεῖν
 τὸ νίτρον κατὰ τὴν πολιτευομένην τούτου τιμ[ῆ]ν καὶ
 μεταλαβεῖσθαι τὸ προκείμενον κεφάλαιον, τῆς πίστεως
 περὶ σὲ οὔσης τοῦ δε **** περὶ τὸ νίτρον
 κινδύνου ὄντος πρὸς τε τὸν***** τὸ
 25 λοιπὸν ἀποδώσω σοὶ χωρὶς ὑπερθέσεως ἢ εὐρησιλογ(ίας),
 μεθ' ἡμιολίας σὺν τοῖς τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου τόκοις,

Epaphrodeitos liberto di Aristokles figlio di Alessandro, della città di Ossirinco, persiano dell'epigone, a Theon figlio di Harpaesis (figlio) di Harpaesis e di Tatreiphis figlia di Theon, tutti della stessa città, salute. Riconosco di ricevere da te personalmente in contanti la somma di 356 dracme d'argento di conio imperiale: sono 356 dracme d'argento alle quali nulla è stato aggiunto (rappresentano cioè l'ammontare totale del mio debito), all'interesse di una dracma per ciascuna mina ogni mese, a partire dal presente mese di Neos Sebastos, che ti darò con puntualità mensilmente; e a garanzia di queste convengo di vincolare a te 24 artabe di nitron ellenico, che ho presso di me, e 4 talenti in peso di altro nitron, che si trovano giacenti in una stanza presso la porta d'ingresso orientale della casa di Taarpaesis, nel quartiere di Notos Krepis,.... essendo tale stanza sigillata da te e da me. Restituirò a te la somma di denaro il 30° giorno del mese di Germanico del presente anno secondo dell'Imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto Germanico, senza dilazione alcuna. Se non ti restituirò (la somma) secondo quanto è stato scritto, ti sia permesso aprire la stanza e vendere il nitron secondo il valore sul mercato e recuperare il capitale,.... ti restituirò la differenza senza dilazione o falsa argomentazione, insieme con l'*hemiolia* e con gli interessi nel frattempo

τῆς πράξεω[ς] σοὶ οὐσης ἕκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων μοι
 πάντων καθάπερ ἕκ δίκης, μὴ ἐλαττουμένου ἐν τῇ πράξει
 ὧν ἄλλων ὀφείλω σοὶ καθ' ἕτερα χειρόγραφα δύο ἐφ' ὑποθήκη
 30 ἀλμυρίδος μηδὲ ὧν ἄλλων ὀφείλω σοὶ ἐν ἐνεχύροι[ς]
 κυρία ἢ χεὶρ πανταχῇ ἐπιφερομένη καὶ παντὶ τῷ ἐπιφέρ[οντι]
 (ἔτους)θ Αὐτοκράτ(ορος) Καίσ(αρος) Νεροῦα Τραιανοῦ Σεβ(αστοῦ)
 Γερμανι(ικοῦ)
 μη(νός) Νέου Σεβ(αστοῦ)θ <π²> Ἐπαφρόδιτος ἀπελεύθε-
 ρος Ἀριστοκλεύους ἔχω διὰ χιρὸς τὰς
 35 τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς τριακοσίας
 πεντήκοντα ἕξ ἐφ' ὑποθήκην ν[ί-
 τρου ἑλληνικοῦ ἀρτάβας εἴκοσ[ι] τέ-
 σαρὸς καὶ ὀλκῆς τάλαντον τέσσαρον
 καὶ ἀποδόσω τῇ τρι[α]κάδι τοῦ μη-
 40 νός [Γερ]μανικείου τοῦ ἐνοστῶτος
 ἔτους θ] εὐτακτῆσω τοῖς κατὰ μῆ-
 να] τό[κ]οις μὴ ἀλατουμένου τοῦ Θῶ-
 νος] ἐν τῇ πράξει τῶν ἄλλων ὄν ὀφίλω αὐ-
 τῷ] κα<θ>' ἕτερα χειρόγραφα δύο ἐμφ' ὑ-
 45 πο]θήκη ἀρμυρίδος μηδὲν υς ἄλοις
 ὀφ]ίλο ἐν ἐνεχύροις ὅς πρόκειται
 ἔ]του δευτέρου Ἀτοκράτορος Καίσαρος
 Νεροῦα] Τριαλιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
 Ἄθῦρ θ

verso

θ (ἔτους) Ἄθῦρ θ (γραμματεῖον) Ἐπαφροδείτου

maturati, avendo tu il diritto a procedere su me e su tutto ciò che mi appartiene, come da sentenza, non essendo danneggiato nell'esecuzione relativa ad altre somme di cui ti sono debitore, secondo altri due chirografi, con ipoteca di una salina né per altro di cui ti sono debitore con garanzia di pegno... La scrittura sia incontestabile dovunque venga presentata e chiunque la presenti. Anno secondo dell'Imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto Germanico, mese di Neos Sebastos 2. Io Epaphrodeitos liberto di Aristocles ricevo in contanti 356 dracme d'argento con ipoteca su 24 artabe di nitron e su 4 talenti in peso e le restituirò il 30° giorno del mese di Germanico del presente anno secondo, con gli interessi, puntualmente ogni mese, non essendo danneggiato Theon nell'esecuzione di quanto altro gli devo, secondo altri due chirografi con ipoteca su una salina né di quanto altro gli devo con garanzia di pegno, così come è detto sopra. Anno secondo dell'Imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto Germanico, Hathyr 2.

verso Anno 2, Hathyr 2. Scrittura di Epaphrodeitos.